

## **STATUTO**

### **Articolo 1 - Denominazione.**

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione **"INTERPORTO ORTE SRL"**.

La Società è sottoposta alla attività di controllo, di direzione e di coordinamento da parte della Società "INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A."

### **Articolo 2 - Oggetto.**

La Società ha per oggetto:

- la gestione completa delle attività e dei servizi inerenti l'Interporto di Orte, nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Regione Lazio e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In tale ambito la società ha per oggetto:

i) le seguenti attività:

- la progettazione e la realizzazione nel territorio del Comune di Orte anche attraverso i contributi previsti ed ottenibili dalle leggi nazionali e comunitarie, di un Interporto, consistente in un sistema unitario di opere, di infrastrutture e di servizi principali, accessori e complementari, anche dislocati in altri territori, purché ad esso funzionali e connessi, complessivamente preordinati alla ricezione, movimentazione, custodia, magazzinaggio e smistamento di merci, materie prime, prodotti intermedi e finiti, nell'ambito di un sistema logistico territoriale integrato del trasporto merci nella regione Lazio;

- la gestione, diretta ed indiretta, sia totale sia parziale della intera opera interportuale e di tutte le attività, anche commerciali, connesse con l'esercizio dell'attività intermodale cui è destinato l'Interporto di Orte. Attuare quanto necessario alla definizione e al compimento di ogni rapporto, stipulare contratti di qualsiasi natura, determinare e concordare ogni clausola, condizioni giuridiche, economiche, tecniche e stabilire forme, condizioni e contenuti delle prestazioni contrattuali. A tal fine essa potrà compiere tutte le operazioni di carattere industriale, commerciale, mobiliare, finanziario, agricolo e relative a servizi, quando tali operazioni siano ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie ed opportune al conseguimento dell'oggetto sociale. Tanto la progettazione, la realizzazione degli interporti, quanto la loro gestione potranno in tutto, od in parte, essere affidate a terzi.

La Società potrà creare o assumere rappresentanze sia in Italia che all'estero;

ii) nonché le seguenti attività, a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

a) la promozione, l'organizzazione, la gestione, la locazione, la commercializzazione e l'esercizio di terminali e centri attrezzati per il trasporto delle merci e per l'attività di logistica; vendere, locare, concedere in leasing e ad altro titolo i terreni, fabbricati e gli impianti, nonché rami aziendali;

b) la promozione, l'organizzazione, la gestione e la commercializzazione di tutti i servizi relativi ai traffici di merci, incluse quelle alla rinfusa, le merci varie,

quelle unitizzate comunque condizionate, con particolare riferimento ai traffici intermodali, ferroviari e trasporti, con mezzi propri e/o di terzi e/o comunque in disponibilità;

c) l'acquisto, la vendita ed il noleggio dei mezzi e delle attrezzature di qualsiasi natura e caratteristiche, funzionali all'effettuazione di trasporti di merci, alla distribuzione urbana delle merci, comprese quelle che necessitano di temperature controllate, nonché l'esercizio di attività di trasporto stradale di merci per conto proprio e di terzi;

d) lo svolgimento di attività di logistica affini e complementari, quali ad esempio, il deposito di vuoti, la trazione terminale ed ogni altra attività connessa direttamente od indirettamente allo scopo sociale;

e) l'amministrazione e la gestione di Terminal ferroviari e Hub, l'esercizio di raccordi ferroviari intermodali, in forma diretta e/o indiretta e/o tramite partecipate e/o reti d'impresa e/o consorzi;

f) la costruzione, l'acquisto, il deposito, il noleggio attivo e passivo di mezzi e di infrastrutture di qualunque natura per trasporti intermodali, ivi comprese le casse mobili, i containers ed i sistemi intermodali e bimodali, i carri ferroviari e le motrici, gli autotreni e gli autoarticolati;

g) partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

h) l'acquisto, la vendita, il trasporto e lo stoccaggio di materiali edili attinenti la realizzazione di piattaforme logistiche;

i) l'acquisizione di aree in proprietà e/o locazione necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

l) l'amministrazione e la gestione in forma diretta e/o indiretta dell'insediamento Interporto di Orte;

m) la gestione, la conduzione, l'amministrazione - da esercitare in modo diretto o indiretto - di servizi comuni di interesse generale, nonché la promozione dell'insediamento all'Interporto di Orte di aziende di trasporto, di logistica, di spedizione, di servizi di trasporto e spedizione e di deposito;

n) la prestazione di servizi di interesse di particolari categorie di insediati nell'Interporto di Orte;

o) lo svolgimento di tutte le attività commerciali, industriali e di servizio tipiche di un Interporto e dei servizi accessori, di interesse diretto o indiretto delle categorie insediate nell'infrastruttura Interporto di Orte, quindi per esempio:

1) commercio al minuto e all'ingrosso di ogni e qualsiasi prodotto alimentare e non alimentare, stampa quotidiana e periodica, ecc.;

2) pubblica somministrazione di ogni genere di alimenti e bevande anche mediante sistemi automatici di distribuzione;

3) prestazioni di servizi per l'igiene e l'estetica della persona;

4) gestione di pubblici esercizi alberghieri;

5) gestione di centri di elaborazione dati e informazioni statistiche e commerciali;

- 6) prestazioni di servizi relativi alla manutenzione, riparazione e pulizia di veicoli industriali e non, ivi compresi tutti i servizi di officina, gommista, lavaggio e quant'altro necessario ad una completa assistenza;
- 7) gestione e/o realizzazione di stazioni di rifornimento di carburanti e lubrificanti, sia propri che di terzi;
- 8) gestione di pubblicità sotto qualsiasi forma;
- 9) servizi doganali, direzionali e di trasporto, ecc..
- p) attività di servizi di consulenza inerenti la gestione e l'amministrazione di impianti interportuali o, in genere, l'insediamento delle imprese nelle strutture interportuali;
- q) la progettazione, l'espletamento di tutti i servizi tecnici inerenti la costruzione e l'ampliamento degli edifici industriali e commerciali inerenti l'Interporto, la ricerca di appaltatori, lo svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori e la stipula dei relativi contratti d'appalto, la direzione dei lavori, il collaudo delle opere, le attività di accatastamento e lo svolgimento di ogni altro incombenza edilizio ed urbanistico, burocratico / amministrativo legato ai terreni e/o agli edifici industriali, commerciali e/o delle infrastrutture da realizzare; le opere di manutenzione e le opere necessarie a mantenere efficienti gli immobili e le infrastrutture insediati nell'Interporto di Orte;
- r) le attività di promozione, organizzazione, locazione, gestione e commercializzazione dei terreni e/o edifici, quindi il reperimento degli acquirenti e/o locatari, la predisposizione di ogni relativa attività pubblicitaria e di marketing;
- s) la promozione, la realizzazione di manutenzioni, il marketing, l'organizzazione, la consulenza, la gestione e la commercializzazione di tutti i servizi, appalti, lavori, consulenze, ecc., incaricati o concessi o affidati o conferiti alla Società dalla Società "INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.";
- t) la Società potrà fornire ed erogare servizi di telefonia, di collegamenti internet a banda larga e wi-fi. La società potrà produrre in proprio energia da fonti rinnovabili e non e fornirla a terzi;
- u) la realizzazione di un sistema di gestione della rete logistica nazionale che permetta la interconnessione dei nodi di intercambio modale (interporti) anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci, attraverso una piattaforma hardware e software di tipo aperto e modulare orientata alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci, finalizzata alla costruzione del sistema - rete degli interporti con l'obiettivo di fornire i relativi servizi;
- v) la valorizzazione, i servizi, la logistica, le attività di «off-dock», di retroporti e di aree retroportuali, aree interne dedicate alla gestione di parchi-contenitori che rappresentino «buffer» atti a decongestionare i terminal portuali aumentando contemporaneamente l'efficienza e l'affidabilità dell'intera catena del trasporto.
- z) la gestione di mercati ortofrutticoli ed ittici all'ingrosso di interesse locale e nazionale, nonché le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione.

La Società, inoltre, può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'Organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività, nei limiti di legge:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
  - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
  - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
  - assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o personali o imprese costituite o costituenti aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;
  - partecipare a consorzi o società o a raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e/o privati, ecc..
  - attività di studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;
  - costituire società con oggetto sociale affine, cui sub - concedere totalmente o parzialmente la gestione delle attività ed i servizi inerenti l'Interporto di Orte.
- Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le seguenti attività:
- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione;
  - lo svolgimento di attività e prestazioni di assistenza e consulenza che la legge inderogabilmente riserva a soggetti esercenti professioni tutelate;
  - lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività riservate a soggetti abilitati all'esercizio di attività finanziarie e/o bancarie;
  - l'attività di intermediazione immobiliare ex legge 3 febbraio 1989 n. 39 e smi.

### **Articolo 3 - Sede.**

La sede della Società è fissata in Roma.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, nonché l'istituzione o la soppressione di succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero.

Spetta all'Assemblea deliberare il trasferimento della sede sociale al di fuori del Comune di Roma.

### **Articolo 4 - Durata.**

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

### **Articolo 5 - Capitale Sociale.**

Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.

### **Articolo 6 - Aumento e riduzione del capitale sociale.**

Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del C.C.

L'aumento del capitale sociale non potrà essere effettuato mediante offerta a terzi.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo C.C..

Dovrà presenziare almeno un amministratore.

#### **Articolo 7 - Finanziamenti del Socio unico.**

La Società potrà ricevere finanziamenti dal socio unico, con obbligo di rimborso, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 2467 C.C..

Il Socio unico potrà effettuare versamenti in conto capitale, a fondo perduto sia in numerario che conferendo credito o beni in natura, potrà effettuare versamenti in conto futuro aumento capitale.

In ogni caso il socio unico dovrà specificare per iscritto il tipo di finanziamento o versamento effettuato e l'organo amministrativo dovrà appostare correttamente in bilancio quanto dato dal socio unico.

La decisione in merito alla richiesta di finanziamento spetta all'assemblea convocata dall'organo amministrativo.

#### **Articolo 8 - Domiciliazione.**

Il domicilio del socio unico, degli amministratori, del direttore generale, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società e per le attività conseguenti, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

#### **Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni.**

Le partecipazioni non sono trasmissibili né alienabili.

#### **Articolo 10 – Organo Amministrativo**

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri.

Spetta all'Assemblea Ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo ed alla loro nomina; la nomina degli Amministratori compete al Socio ai sensi dell'articolo 2479 c.c.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

2. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati decadono dal loro Ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c..

3. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri sono nominati dall'Assemblea ordinaria, per quanto possibile in proporzione alle quote detenute dai singoli azionisti della Società "INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A..".

#### **Articolo 11 - Durata della carica, revoca, cessazione.**

All'atto di nomina il socio unico stabilirà la durata in carica degli amministratori che potrà essere per tre esercizi o a tempo indeterminato.

Nel caso in cui gli amministratori fossero nominati a tempo indeterminato resteranno in carica comunque per un periodo non inferiore ai tre esercizi, fatte salve revoca, cessazione, decadenza, dimissioni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c..

#### **Articolo 12 - Consiglio di amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, eventualmente anche un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; può eleggere nel suo seno un segretario.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori intervenuti.

Le decisioni degli amministratori, con tutta la documentazione relativa, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori.

#### **Articolo 13 - Adunanze del consiglio di amministrazione – decisioni dell'Amministratore Unico.**

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno sentito l'amministratore delegato ed il direttore generale se nominati, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

In caso di assenza del Presidente, presiede la seduta il Vice Presidente, o in assenza di questi, presiede la seduta il consigliere anziano di età.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai sindaci effettivi ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono regolarmente assunte, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati, oppure questi ultimi, se non presenti, siano stati informati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o video conferenza, a condizione che si verifichino condizioni di contemporaneità artificiale e quindi:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare i risultati e di

proclamare i risultati della votazione e di ciò si possa rendere conto il verbalizzante; nel contempo i consiglieri dovranno essere in grado di partecipare alla discussione, rendendosi conto del suo sviluppo.

In caso di decisione collegiale il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, oppure da tutti gli intervenuti.

Il verbale deve dare adeguata notizia delle presenze, dello sviluppo e delle modalità della discussione e del voto.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni amministratore non può farsi rappresentare.

In caso di nomina dell'Amministratore Unico, le decisioni da questi assunte devono essere riportate nel registro delle determinazioni dell'Amministratore Unico.

#### **Articolo 14 - Poteri dell'Organo Amministrativo.**

L'Amministratore Unico ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In caso di nomina del C.d.A., il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio nomina, tra i propri componenti, il Presidente del C.d.A., può nominare un Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, tutti o parte dei suoi poteri ad un Amministratore Delegato, scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione; possono essere delegati anche tutti i poteri, salvo quelli esclusi per legge, come le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

L'Amministratore Delegato è revocabile in ogni momento e senza alcun diritto da parte sua, per il resto la delega è informata ai principi del mandato in quanto applicabili.

L'Organo amministrativo può nominare un Direttore generale.

L'Organo amministrativo può nominare procuratori ed istitutori; può nominare, se non ha già provveduto l'Assemblea dei soci, una Società di revisione o un revisore unico.

#### **Articolo 15 - Rappresentanza.**

La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico.

In caso di nomina del CdA, la rappresentanza della Società spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri a loro conferiti.

La rappresentanza generale legale della Società spetta al Direttore generale al quale spetta disgiuntamente anche la firma sociale senza limiti.

La rappresentanza della Società spetta anche agli Istitutori ed ai Procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

## **Articolo 16 - Compensi degli amministratori.**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Socio unico può inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, eventualmente differenziato in ragione delle diverse mansioni svolte da ciascuno ovvero anche un compenso proporzionale agli utili di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento al relativo fondo di quiescenza, con modalità stabilite con decisione dei soci.

Il compenso dell'Amministratore Unico è stabilito dall'Assemblea ordinaria.

Il compenso del Presidente del C.d.A. è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale se nominato.

In caso di nomina dell'Amministratore delegato, il compenso può essere stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale se nominato.

In caso di nomina del Direttore generale, gli aspetti contrattuali relativi alla stessa nomina ed il compenso sono stabiliti dall'Organo amministrativo o dal Socio Unico.

In caso di nomina di Procuratori il compenso è stabilito dall'organo amministrativo al momento della nomina.

## **Articolo 17 - Controllo del Socio unico.**

La Società è soggetta al controllo, alla direzione ed alle attività di coordinamento da parte della Società "INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A." nelle forme di legge.

Per quanto concerne l'organo di controllo vale il disposto dell'art. 2477 c.c..

L'organo amministrativo può rifiutare notizie per gli affari riservati ai sensi di legge.

## **Articolo 18 - Decisioni del Socio unico in assemblea.**

Il socio unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che il socio unico sottopone in approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza del socio unico:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la composizione, la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore unico,

in quanto obbligatoria per legge o per scelta dei soci;

- d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) l'assunzione di partecipazioni in imprese che comportino per la società responsabilità illimitata per le obbligazioni delle stesse;

h) l'azione di responsabilità contro gli amministratori e l'eventuale rinuncia o transazione;

Infine, il Socio unico può nominare una Società di Revisione o un revisore unico.

#### **Articolo 19 - Diritto di voto**

Ha diritto di voto il Socio unico.

#### **Articolo 20 - Assemblea.**

Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge oppure sugli argomenti per i quali fanno richiesta uno o più amministratori o su richiesta del socio unico stesso. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, alla formale seconda richiesta inevasa, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche dal socio unico.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 giorni prima con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione assume il domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una seconda convocazione, a distanza di non meno di ventiquattro ore, per il caso di non legale costituzione della prima, pur valendo le medesime maggioranze. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 21 - Svolgimento dell'assemblea.**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal consigliere anziano che ne fa le veci. In caso di assenza o di impedimento di questi,

l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea designa un segretario fra i presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati alla condizione che si realizzi una situazione di contemporaneità artificiale di cui si dia atto in verbale e quindi:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione, al verbalizzante di constatare lo sviluppo dell'assemblea e ai soci di partecipare insieme alla discussione e votazione.

L'avviso di convocazione deve indicare i luoghi audio e video collegati al luogo ove si trovano il presidente e il segretario da considerarsi luogo della riunione e dovranno risultare i fogli delle presenze.

#### **Articolo 22 - Deleghe.**

Il Socio Unico può farsi rappresentare da altri a mezzo di delega scritta valevole per una o più assemblee. La delega deve essere conservata negli atti della Società. La rappresentanza in Assemblea non può essere conferita ad Amministratori, ai sindaci o al revisore della Società, se nominati.

#### **Articolo 23 - Verbale dell'assemblea.**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, o dal notaio se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità e funzione dei partecipanti, il rappresentante Socio unico con il 100% del capitale; deve altresì indicare lo sviluppo della discussione, gli accertamenti effettuati dal presidente dell'Assemblea, le modalità e il risultato delle votazioni e delle conseguenti deliberazioni.

Su richiesta del socio unico devono essere riassunte le sue specifiche dichiarazioni.

Il verbale deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni.

#### **Articolo 24 - Quorum costitutivi e deliberativi.**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza del socio unico.

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, compresa anche l'assemblea convocata per la nomina degli amministratori, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole del socio unico rappresentante il 100% del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria per la modifica del presente Statuto, fatte salve le modifiche dell'articolo 5, delibera con il voto favorevole del Socio unico rappresentante il 100% del capitale sociale ed a seguito di deliberazione con voto favorevole del 75% dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società "INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.".

Per le modifiche all'articolo 5 (capitale sociale), l'Assemblea straordinaria delibera con il semplice voto favorevole del Socio unico rappresentante il 100% del capitale sociale.

L'aumento del capitale sociale è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il semplice voto favorevole del Socio unico rappresentante il 100% del capitale sociale, senza alcuna deliberazione di autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società "INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.".

**Articolo 25 - Bilancio e utili.**

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti al socio unico, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

**Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione.**

Non è consentito liquidare o sciogliere la Società per motivazioni diverse da quelle contemplate dalla Legge.

**Articolo 27 - Clausola Compromissoria.**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il socio unico e la Società, gli amministratori, i sindaci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente "*pro tempore*" del Tribunale di Viterbo, non come organo ma come persona fisica, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni, ad istanza della parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

La Società "INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A." non potrà cedere o alienare neanche parzialmente le azioni possedute della Società a terzi.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.to: Carmelo Cardo - Antonio Pappalardo NOTAIO.